



TRIBUNALE DI CATANIA

QUINTA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. 936/2022 R.G.

Oggi *Data_1*, alle ore 9,45, avanti al giudice *CP_1* sono comparsi:

- l'avv. *Avvocato_1* per *Controparte_2*
- l'avv. *Avvocato_2* per *Avvocato_3*

Il giudice invita le parti a procedere a discussione conclusiva.

L'avv. *Avvoca_1* si riporta alle note depositate in data *Data_2* e, richiamate tutte le difese, conclude come specificato con le note predette.

L'avv. *Avvoc_2* richiama le note depositate in atti e, dichiarata la improcedibilità, si associa alla richiesta di compensazione delle spese; l'avv. *Avvoc_2* riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi posto che la parte assistita è ammessa al patrocinio a spese dell'Erario.

Il giudice si ritira in Camera di Consiglio

IL GIUDICE

Giovanni Cariolo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Cariolo, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.*
la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **936/2022** promossa da:

Controparte_2 (C.F. e P.IVA: **P.IVA_1** , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difesa dall'avv. **Avvocato_4** e dall'avv. **Avvocato_1** ;

ATTRICE

contro

Controparte_3 nato a **LgN_1** il **DtN_1** (C.F.: **C.F._1**) difeso
dall'avv. **Avvocato_2**

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La **Controparte_2** intimava sfratto per morosità nei confronti di **CP_3**
[...] .

La difesa di parte intimante, dopo avere premesso che con contratto del **Data_3** la società aveva
concesso in locazione, ad uso abitativo, l'immobile sito in **Lg_1** , (**Luogo_2** **[...]**
Indirizzo_1 per un canone di euro 450,00 mensili, rappresentava che parte conduttrice era
morosa nel pagamento dei canoni di ottobre e **Data_4** , per complessivi euro 900,00.

Pertanto, chiedeva convalidarsi l'intimato sfratto ed emettersi decreto ingiuntivo.

§§§§§

Controparte_3 si costituiva in giudizio e sosteneva la sussistenza di inadempimenti ascrivibili alla locatrice da cui era sorto un credito per danni che opponeva in compensazione (mancanza di idonea fornitura di acqua potabile).

Pertanto, si opponeva alla convalida chiedendo il mutamento di rito.

§§§§§

All'udienza del *Data_5* le parti ribadivano le rispettive posizioni e con ordinanza in pari data veniva disposto il mutamento di rito ed il rilascio dell'immobile.

§§§§§

In data *Data_6* *Controparte_2* depositava memorie integrative ex art.426 c.p.c. con le quali dava atto che in data *Data_7* il conduttore aveva rilasciato l'immobile e rappresentava altresì che non erano stati pagati i canoni da *Data_8* a *Data_9* .

Indi, ribadite le proprie posizioni e contestato quanto sostenuto da controparte, veniva chiesta la risoluzione del contratto con condanna al pagamento di quanto dovuto.

§§§§§§

Con note del *Data_10* la difesa di parte convenuta eccepiva la improcedibilità delle domande per mancato avvio della mediazione.

Indi, con successive note, parte attrice sosteneva la insussistenza della eccepita improcedibilità e, infine, con note conclusive del *Data_2* , evidenziata la mancanza di interesse, nel caso specifico (avendo ottenuto il rilascio), alla prosecuzione del giudizio e, quindi, all'avvio della mediazione, chiedeva, comunque, compensarsi le spese.

§§§§§

Alla odierna udienza le parti hanno concluso come sopra verbalizzato.

§§§§§

Deve esaminarsi la preliminare eccezione di improcedibilità per mancato tempestivo avvio della procedura di mediazione.

Risulta incontestato che non è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 in seguito all'ordinanza del *Data_5* di questo Tribunale.

Sulla scorta dell'interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute sul punto con sentenza del *Data_11* n. 19596 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sul creditore in ragione della sua posizione di attore sostanziale.

Pertanto, non essendo stato esperito il tentativo di mediazione, la domanda che diviene improcedibile è quella della società locatrice, ossia della parte che aveva instaurato il giudizio con l'avvio della fase sommaria.

Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarata l'improcedibilità della domanda.

Quanto alle spese, deve prendersi atto della convergenza delle richieste delle parti per la compensazione.

P.Q.M.

il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, dichiara la improcedibilità della domanda; spese compensate.

Sentenza redatta a verbale con redazione contestuale della motivazione, letta in udienza.

Catania, *Data_1*

IL GIUDICE

Giovanni Cariolo

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011